

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Approvato con delibera del consiglio di istituto n. 40 del 4/10/2022

PREMESSA

Il presente Regolamento Disciplinare è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.P.R. 24.6.1998, n. 249, "Statuto delle studentesse e degli studenti", e delle successive integrazioni di cui al D.P.R. 21.11.2007, n. 235, che definiscono violazioni disciplinari, sanzioni, organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse.

Il presente Regolamento fa parte integrante del vigente Regolamento d'Istituto e del POF, ai fini dell'individuazione di diritti, compiti e doveri delle diverse componenti scolastiche.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.6.1998, n. 249, di seguito riportato e richiamato negli articoli del presente capo.

Art. 1

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d'Istituto.

Art. 2

Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, degli altri studenti e di chiunque, a qualunque titolo, si trovi nei locali dell'Istituto.

Art. 3

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica.

E' fatto obbligo agli studenti di recarsi a scuola con un abbigliamento sobrio e decoroso, adatto al luogo e all'ambiente scolastico e alla dignità dell'attività che in esso si realizza.

Per gli studenti che non rispettano tale principio sarà data comunicazione alla famiglia.

Art. 4

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.

Art. 5

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 6

Gli studenti non devono danneggiare, manomettere o usare impropriamente i presidi antincendio (estintori o idranti) e i dispositivi di segnalazione antincendio.

Art. 7

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore della qualità della vita dell'Istituto. Collaborano inoltre al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DISCIPLINA

Art. 8

All'interno dell'Istituto ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e di rispetto da parte del personale della scuola.

Art. 9

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 10

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato a esporre le proprie ragioni.

È esclusa la possibilità che l'infrazione disciplinare e la conseguente sanzione, connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto; contribuisce invece alla valutazione del comportamento secondo il D.P.R. n. 122 del 22.6.2009. La valutazione insufficiente del comportamento comporta la non ammissione all'Esame di Stato o all'anno successivo

Art. 11

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Art. 12

Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente, e per lui alla famiglia, è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 13

La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

L'applicazione della sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente e quindi dei genitori, in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Art. 14

Il trasferimento ad altra scuola non pone termine a un procedimento disciplinare iniziato, che segue il suo iter fino alla naturale conclusione. Gli atti conclusivi del procedimento saranno trasmessi alla nuova scuola dello studente trasferitosi.

Art. 15

Le sanzioni di cui al presente Regolamento si applicano a comportamenti illeciti degli studenti nei seguenti ambiti:

all'interno della sede scolastica (locali e area cortiliva), sia durante che al di fuori delle ore di lezione; durante le attività integrative deliberate dagli Organi Collegiali svolte anche in luoghi esterni: viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche, conferenze, spettacoli, ecc.; in particolari situazioni e/o momenti che, pur essendo al di fuori della sede scolastica e della pura attività didattica, siano riconducibili alla vita scolastica.

Art.16

Nell'ambito della previsione generale di cui al CAPO I del presente Regolamento, si individuano i comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari, le sanzioni

corrispondenti (in ordine crescente di gravità, da **A** a **G**) e gli organi competenti ad irrogarle, contenuti nelle tabelle che costituiscono l'Allegato A.

Art. 17

Tutte le componenti scolastiche sono tenute ad osservare scrupolosamente il divieto di fumo ai sensi dell'art.51 L.06/01/2003 n.2, nei locali interni ed esterni della scuola, A cura del Dirigente Scolastico sono nominati i soggetti responsabili per la vigilanza e l'osservanza del divieto con potere di comminare sanzioni economiche previste dalle disposizioni vigenti che per i minori saranno poste a carico dei genitori esercenti la potestà. Nei confronti degli studenti sorpresi a fumare nei locali interni della scuola saranno attivate le procedure sanzionatorie previste dal Punto "D" della Tabella.

Art. 18

E' vietato per i docenti ed alunni, durante le ore di lezione, l'utilizzo di telefonini e/o altri strumenti tecnologici.

Gli alunni all'inizio delle lezioni dovranno depositare in classe il cellulare nell'apposito contenitore e potranno utilizzarlo durante la ricreazione.

Inoltre, per comprovati motivi di necessità e di urgenza sarà consentito, previa autorizzazione per gli alunni del docente, l'utilizzo del cellulare. La violazione della disposizione comporterà l'applicazione della sanzione "B" (richiamo verbale e nota scritta sino a n.2 violazioni); in caso di recidiva la sanzione "C" (comunicazione ai genitori). In caso di ulteriori e reiterate violazioni si applicherà la sanzione prevista dalla lettera "D" (sospensione da 1 a tre giorni).

Le assenze dovranno essere giustificate dagli alunni entro e non oltre gg.5 dal rientro a scuola, in difetto, saranno ritenute ingiustificate ed influiranno, se reiterate, sul voto di condotta.

Le assenze superiori a 5 giorni dovranno essere giustificate con apposita certificazione del medico curante e/o specialista o struttura sanitaria, al momento del rientro a scuola.

Art. 19

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento ai medesimi relativamente ad altre persone coinvolte nei fatti. In tale circostanza si applica la normativa del trattamento dei dati sensibili utilizzando "Omissis" sull'identità delle persone coinvolte nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del d.m. n. 306/2007.

Art. 20

Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto, chiamati per irrogare le sanzioni rispettivamente fino a 15 giorni e oltre 15 giorni di allontanamento dalle lezioni, devono operare al fine di evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questo motivo i suddetti Organi devono prestare una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per il quale si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art. 21

Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 297/1994, gli organi collegiali, quali il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto, quando chiamati ad esercitare la loro competenza in materia disciplinare, devono operare nella composizione plenaria, comprendendo pertanto anche i rappresentanti dei genitori e degli alunni. L'Organo competente ad infliggere sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore. È sempre possibile l'archiviazione del procedimento, qualora si ravvisi che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente; di ciò va data immediata comunicazione all'interessato.

Art. 22

Il procedimento disciplinare deve sempre concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i seguenti termini:

- sanzioni C) e D): entro 7 giorni dall'inizio del procedimento;
- sanzioni E), F), G): entro 15 giorni dalla contestazione di addebito. In mancanza il procedimento sarà archiviato.

Art. 23

Stante il disposto del D.P.R. 122/2009, relativamente all'attribuzione di una valutazione insufficiente in condotta in sede di scrutinio intermedio o finale da parte del Consiglio di classe (art.7), si precisa che il voto inferiore a sei decimi può essere attribuito allo studente cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 249/98 (in applicazione del presente Regolamento) e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità dei comportamenti:

previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 (allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni);

che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 3 (frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio; avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola).

In riferimento al Regolamento di disciplina degli studenti, la sanzione disciplinare precedentemente irrogata allo studente dovrà essere una sanzione disciplinare primaria che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica per almeno 3 giorni. In presenza di una precedente sanzione del tipo suddetto, qualora lo studente si renda responsabile di uno dei comportamenti elencati nei punti A e B, lo stesso potrà riportare una valutazione insufficiente in condotta allo scrutinio intermedio o finale, per decisione del Consiglio di classe.

Art. 24

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 25

Il cambiamento di scuola da parte dello studente reo di infrazioni disciplinari ai sensi del presente Regolamento non pone fine al procedimento disciplinare che seguirà il suo iter fino alla conclusione.

CAPO I V

IMPUGNAZIONI ALL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

Art. 26

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 249/1998, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto.

L'atto di ricorso, in duplice copia e sottoscritto dal ricorrente, deve essere depositato in busta chiusa presso la Segreteria Alunni, la quale rilascerà ricevuta di avvenuto deposito. L'impugnazione della sanzione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione eventualmente irrogata; la sanzione sarà pertanto eseguita pur in pendenza del procedimento d'impugnazione.

L'Organo di Garanzia è composto da: 1 docente, 1 rappresentante degli studenti ed 1 rappresentante dei genitori e ha durata triennale. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Per ciascuna componente è prevista la designazione di un membro supplente. L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente in seduta ordinaria con almeno 3 giorni di preavviso; in caso di seduta straordinaria il preavviso è ridotto a 1 giorno. Le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti e non è prevista l'astensione dal voto; in caso di parità, prevale il voto del presidente. L'Organo di garanzia procede sulla base della documentazione acquisita, ma può decidere di far propri ulteriori elementi utili alla valutazione e testimonianze; deve esprimersi entro 10 giorni con decisione debitamente e congruamente motivata e comunicata con formale decreto del Dirigente Scolastico allo studente e alla sua famiglia.

Le decisioni assunte dall'Organo di garanzia sono definitive.

L'Organo di Garanzia opera secondo i criteri indicati all'art. 5 dello Statuto; in particolare:

- previene e affronta tutti i problemi e i conflitti che possono insorgere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto, d.P.R. n. 249/1998, per avviarli a soluzione;
- esamina e decide sui ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le sanzioni comminate entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione;
- esamina e decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola relativamente all'applicazione del presente Regolamento;

L'organo delibera dopo aver raccolto la dichiarazione dello studente, e per il medesimo dei genitori, e di eventuali testimoni.

CAPO VI

IMPUGNAZIONI ALL'ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Art. 27

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti, e per i medesimi dalle famiglie, della scuola secondaria o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei regolamenti degli Istituti.

La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria di secondo grado da 2 studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, 3 docenti e da 1 genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. Tale organo resta in carica per due anni scolastici. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere dell'Organo di Garanzia è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di Garanzia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO A

TABELLA 1

INFRAZIONI DISCIPLINARI LIEVI

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<u>PUNTO 1</u> Frequenza scolastica e impegno	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardo al rientro dall'intervallo o dal cambio di ora • Sosta prolungata nei corridoi e nei servizi • Frequenza non regolare • Dimenticanza del materiale scolastico e/o mancato svolgimento dei compiti assegnati. • Reiterata mancata giustificazione delle assenze in numero superiore a tre. 	SANZIONE A Richiamo verbale da annotare nel registro di classe. Sino a n. 3 violazioni	Docente in servizio
<u>PUNTO 2</u> Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Turbamento dell'attività didattica in classe e/o con interventi inopportuni o interruzioni • Condotta non conforme ai principi di correttezza, buona educazione e legalità verso i compagni, docenti e personale accertati personalmente dal Dirigente o da docente • Consumo di cibi o bevande durante le lezioni. • Disturbo durante la ricreazione e/o durante il cambio di ora. • Utilizzazione del telefonino o di altro apparecchio elettronico. • Uso dell'ascensore senza autorizzazione • Infrazione al divieto di fumo • Uscita non autorizzata dalla classe durante le lezioni 	SANZIONE B Nota scritta e comunicazione ai genitori.	Docente in servizio
<u>PUNTO 3</u> Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione colposa dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati • Violazione delle norme di evacuazione dell'edificio 	SANZIONE B Nota scritta	Coordinatore Consiglio di Classe
<u>PUNTO 4</u> Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata cura della classe e degli ambienti scolastici. • Danneggiamento colposo delle attrezzature di laboratorio 	SANZIONE C Ammonizione scritta e	Coordinatore Consiglio di Classe

<u>PUNTO 5</u> Frequenza scolastica e impegno	• Ripetute assenze ingiustificate Nel caso di reiterazione (in numero superiore a tre) delle infrazioni di cui al punto 2 tabella 1	comunicazione ai genitori Sospensione dalla attività da 1 a 3 giorni.	
---	---	---	--

TABELLA 2

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<p><u>PUNTO 6</u> Rispetto degli altri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Grave e/o ripetuto turbamento dell'attività didattica in classe • Schiamazzi e forte disturbo durante la ricreazione e/o durante il cambio di ora • Reiterato utilizzo del telefonino, • Comportamento irrispettoso nei confronti dei docenti, del personale non docente o di terzi che si trovino all'interno della scuola. • Comportamento offensivo nei confronti di altri studenti • Comportamenti gravemente scorretti durante uscite didattiche o visite d'istruzione. • Comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità altrui • Danneggiamento dei beni di altri studio • Reiterate uscite non autorizzate dalla classe. 	<p>SANZIONE D Sospensione da 1 a 15 giorni e risarcimento del danno</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p><u>PUNTO 7</u> Rispetto delle norme di sicurezza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto delle norme di sicurezza • Mancato rispetto delle norme a tutela della salute, in particolare, in caso di recidiva, quelle riguardanti il divieto di fumare. • Favoreggiamento all'ingresso di estranei nell'edificio scolastico 		
<p><u>PUNTO 8</u> Rispetto delle strutture</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento volontario delle attrezzature e delle strutture della scuola • Grave violazione delle disposizioni regolamentari per l'uso di apparecchiature e sussidi didattici • Utilizzo delle attrezzature della scuola senza autorizzazione 		

TABELLA 3

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<u>PUNTO 9</u> Frequenza scolastica e impegno	<ul style="list-style-type: none"> • Falsificazione della firma o di documenti ufficiali • Uscita da scuola senza autorizzazione • Alterazione dei risultati scolastici 		
<u>PUNTO 10</u> Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Ricorso alla violenza anche privata, con pericolo per l'incolumità altrui • Minaccia, percosse, ingiuria e diffamazione nei confronti di compagni, insegnanti, personale della scuola e autorità scolastiche, episodio isolato di bullismo o cyberbullismo. • Diffusione di immagini e conversazioni con dati personali altrui non autorizzate tramite internet o scambi reciproci di sms • Espressioni e comportamenti oltraggiosi nei confronti di altri studenti, anche in relazione a confessioni religiose, etnie e a idee politiche professate • Furto ai danni di altri (compagni, personale) 	SANZIONE D Sospensione fino 15 giorni e risarcimento del danno	Consiglio di classe
<u>PUNTO 11</u> Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione e uso negli spazi scolastici di sostanze alcoliche e stupefacenti • Distribuzione e utilizzo di materiale proibito dalla legge • Innesco di incendi o allagamenti 		
<u>PUNTO 12</u> Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> • Atti vandalici verso i beni della scuola (anche incisioni di porte, banchi, danni ai muri, ecc.) • Furto di beni della scuola • Danneggiamento, manomissione, utilizzo improprio di presidi e dispositivi antincendio e di sicurezza 	SANZIONE D Sospensione fino a 15 giorni e risarcimento del danno	Consiglio di classe

TABELLA 4

INFRAZIONI DISCIPLINARI CHE NON PERMETTONO ALLO STUDENTE LA PROSECUZIONE DELLA FREQUENZA SCOLASTICA O CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI QUALIFICA O DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<p><u>PUNTO 13</u></p> <p>Rispetto degli altri e delle norme di sicurezza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana. • Atti di grave violenza • Ripetuti atti di bullismo e/o di cyberbullismo • Introduzione ed uso nella scuola di oggetti atti a ferire • Atti di particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale • Infrazioni disciplinari gravissime commesse 	<p>SANZIONE F</p> <p>Sospensione superiore a 15 gg o fino al termine dell'anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Qualifica o di Stato e risarcimento del danno</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>

TABELLA 5

SANZIONI	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA
SANZIONE A Richiamo verbale	Docente in servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Contestazione orale ed immediata dell'addebito ed invito allo studente ad esporre le proprie ragioni. • Annotazione della sanzione sul registro di classe. • Comunicazione della sanzione alla famiglia.
SANZIONE B Nota		
SANZIONE C Ammonizione scritta	Coordinatore Consiglio di Classe a seguito della segnalazione di chi ha accertato i comportamenti che costituiscono violazione disciplinare	<ul style="list-style-type: none"> • • Accoglimento delle segnalazioni (entro 2 giorni dal verificarsi dei fatti) ed accertamento della veridicità delle infrazioni. • Contestazione dell'addebito allo studente, che è invitato ad esporre le proprie ragioni. • Emanazione di un provvedimento scritto riportato nel registro di classe e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola.
SANZIONE D Sospensione da 1 a 15 giorni e risarcimento del danno	Consiglio di classe	<ul style="list-style-type: none"> • Convocazione dei <u>genitori</u> davanti al Dirigente Scolastico. • Il Dirigente Scolastico procede all'istruttoria: • dà comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente, alla famiglia contestualmente alla convocazione del Consiglio di Classe. • Il Consiglio di classe accerta la veridicità dei fatti; contesta l'addebito allo studente, invitandolo ad esporre le proprie ragioni, anche con l'assistenza dei genitori; ascolta eventuali testimoni o persone informate sui fatti. • Il Consiglio di classe: • valuta eventuale testimonianza prodotta dallo studente o, per lui, dai genitori del medesimo (principio del contraddittorio); discute il caso e delibera sulla proposta di sospensione con scrutinio palese; • comunica per iscritto alla famiglia, entro il terzo giorno dalla delibera, della quale devono essere indicati gli estremi, il tipo di sanzione irrogata con motivazione chiara (art. 3 l. 241/90) in relazione alla gravità della violazione; • in caso di sospensione, ovvero di recidiva di sospensione, può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi d'istruzione, uscite e visite didattiche, stage e tirocini presso enti o imprese esterni.

<p>SANZIONE E</p> <p>Sospensione oltre i 15 giorni e risarcimento del danno</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stessa procedura prevista per la SANZIONE E • La riunione del Consiglio d'Istituto è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto; i membri in conflitto di interesse vanno surrogati, ove possibile, oppure esclusi dal computo dei votanti per il numero legale; la decisione è adottata a maggioranza e debitamente motivata; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Occorre il verificarsi di due condizioni: • devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di “reati” che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale; • non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. • L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la Scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. • Detti fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
<p>SANZIONE F</p> <p>Sospensione fino al termine dell'anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Qualifica o di Stato e risarcimento del danno</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>	

CODICE DEONTOLOGICO DEI DOCENTI

Il docente s'impegna al rispetto dei principi ispiratori del PTOF, al fine di conseguire un'efficace realizzazione del progetto formativo dell'Istituto.

Il docente programma e svolge con cura la sua lezione e le attività in classe.

Il docente si impegna ad apprezzare i lavori e gli sforzi compiuti dagli allievi, concentrando l'attenzione sui loro successi e sulle loro potenzialità piuttosto che sugli insuccessi e sui risultati negativi; Il docente si impegna a correggere e riconsegnare i compiti svolti in classe entro 15 giorni, salvo validi e documentati motivi, e a valutare regolarmente compiti e lezioni assegnati per casa; il voto delle verifiche orali deve essere comunicato agli alunni al termine delle stesse. Il docente deve cercare, nei limiti del possibile, di rendere responsabili gli allievi perciò che riguarda la custodia dei libri, di materiali di documentazione e di ogni altro oggetto di proprietà della scuola, assegnando loro, quando se ne presenti l'opportunità, compiti e responsabilità precise

Il docente si comporta in modo da rappresentare in ogni momento un modello positivo di relazione interpersonale.

Il docente deve essere disponibile a parlare con i singoli allievi dei loro problemi, nonché ad incontrare i genitori anche oltre gli incontri programmati, nel caso che gli stessi genitori ne facciano motivata richiesta.

Il docente informa con la massima sollecitudine le famiglie, nei casi di studenti in difetto per motivi disciplinari o di profitto, al fine di consentire il massimo livello di collaborazione tra scuola e famiglia.

Il docente deve essere sempre puntuale nel rispettare l'orario di servizio e le regole della comunità scolastica. L'insegnante agisce come professionista della formazione, si impegna a valorizzare la professione docente e a tutelarne la dignità. Il docente contribuisce a creare nella propria scuola un clima collaborativo, impegnato ed accogliente, e partecipa all'elaborazione delle regole della propria istituzione e si adopera per farle rispettare.

Il docente collabora con altri professionisti (psicologi, medici ecc.) per affrontare situazioni particolari di malessere degli allievi che richiedono l'intervento di diverse competenze professionali. Il docente approfondisce, per quanto di propria competenza, la conoscenza e il collegamento con il territorio e ne tiene conto ai fini della preparazione e dell'orientamento professionale degli allievi. Il docente concorda all'interno del Consiglio di Classe comportamenti omogenei a quelli di altri colleghi nei confronti degli alunni. Il docente vigila sulle temporanee assenze degli alunni dalla classe e giammai allontana gli alunni per motivi disciplinari.

Non è ammessa, da parte dei docenti, la pratica dell'allontanamento dalla classe durante lo svolgimento delle lezioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché le disposizioni di legge di cui al D.Lgs.150/2009e successive modifiche.

DECALOGO DISCIPLINA DEL PERSONALE A.T.A.

Il personale A.T.A. deve esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti inerenti il proprio profilo professionale, deve cooperare al buon andamento dell'istituto, osservandole disposizioni per l'esecuzione e la disciplina della voro impartite dall'amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro.

Nei rapporti con la componente scolastica il personale A.T.A. deve fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrativa previste dalla legge.

Il personale A.T.A. deve rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del D.S. o del D.S.G.A.

Il personale A.T.A. non può valersi di quanto è di proprietà dell'Istituto per ragioni che non siano di servizio.

Durante l'orario di lavoro il personale A.T.A. deve mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata ai principi generali di correttezza e dall'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendo si da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni. Il personale A.T.A., secondo le competenze attribuite dal Dirigente scolastico, deve essere presente nella scuola all'orario di apertura onde accertarsi che le aule siano pulite ed in ordine, che le lavagne siano pulite e fornite di gesso e cancellino, che i servizi igienici siano in ordine e con tutti gli elementi funzionanti.

Al suono del campanello il personale A.T.A., secondo le competenze attribuite dal Dirigente scolastico, sorveglierà l'ingresso degli alunni nell'Istituto. Il personale addetto ai piani verificherà che l'afflusso degli alunni lungo le scale avvenga in modo regolare e segnalerà agli insegnanti presenti nelle classi eventuali irregolarità.

Dopo l'ingresso degli alunni il personale A.T.A. provvederà a: 1) segnalare tempestivamente in presidenza e/o in segreteria l'esistenza di classi prive di insegnante; 2) eliminare cartaceo o altro pattume prodotto dai ragazzi nel corso dell'entrata.

Durante la temporanea assenza degli alunni l'aula dovrà essere sorvegliata dal personale A.T.A. del piano. In caso di assenza di quest'ultimo la sorveglianza sarà effettuata dal collega del piano più vicino. In caso di temporanea assenza del docente la vigilanza della classe deve essere garantita dal personale A.T.A. che si occupa della sorveglianza del piano, secondo le competenze attribuite dal Dirigente Scolastico.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché le disposizioni di legge di cui al D.Lgs.150/2009 e successive modifiche.